



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35

del Consiglio comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI STRADA E DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE.
FISSAZIONE DISCIPLINA GENERALE E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE.

Il giorno 11.03.2025 ad ore 18:11 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Presidente **PICCOLI PAOLO**

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Consigliere e Consiglieri

BOSETTI STEFANO

BOZZARELLI ELISABETTA

BRIDI VITTORIO

BRUGNARA MICHELE

CARLI MARCELLO

CASONATO GIULIA

CHILA' FILOMENA

DAL RI ALESSANDRO

DE LEO ANTONIO

DEMATTE' DANIELE

FERNANDEZ ANDREAS

FILIPPIN GIUSEPPE

FILOSI LUCA

FIORI FRANCESCA

FLOR GIOVANNA

FRACHETTI PIERGIORGIO

FRANCESCHINI SILVIA

GILMOZZI ITALO

GIULIANI BRUNA

LENZI WALTER

MASCHIO ANDREA

MERLER ANDREA

PANETTA SALVATORE

PATTINI ALBERTO

PEDROTTI ALBERTO

ROBOL ANDREA

SERRA NICOLA

TOMASI RENATO

UEZ TIZIANO

URBANI GIUSEPPE

ZANETTI CRISTIAN

ZAPPINI FEDERICO

PICCOLI PAOLO

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

BAGGIA MONICA

EL BARJI ASSOU

GUASTAMACCHIA FABRIZIO

MAESTRANZI DARIO

SALTORI ALESSANDRO

ZANETTI SILVIA

e pertanto complessivamente presenti n. 34, assenti n. 6, componenti del Consiglio.

Presente Assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 1006/2025 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- in base al combinato disposto dell'art. 8, comma 1 della succitata L.p. 13/2007 e dell'art. 8, comma 4, lettera b) della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trento", il Comune di Trento esercita in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che nel loro insieme formano il Territorio Val d'Adige, le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
- il protocollo operativo 19.01.2012, n. 23587 racc. in materia di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) della succitata convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto dello stesso al Comune di Trento e, in particolare, al Servizio Welfare e coesione sociale;
- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;

atteso che, alla luce di quanto sopra, il Comune di Trento agisce come Comune capofila del Territorio Val d'Adige (composto anche dai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme) per la gestione e la realizzazione del servizio in oggetto;

rilevato che, come illustrato dal Servizio Welfare e coesione sociale nella relazione di data 06.02.2025 prot. n. 37115 il Servizio Territoriale di Strada e di Pronto Intervento Sociale vuole esprimersi come risposta integrata ed unitaria alle esistenti e potenziali situazioni di disagio ed esclusione sociale. Trattasi, infatti, di un servizio sociale finalizzato alla promozione del benessere generale dei cittadini e ad incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale, anche nella forma della cittadinanza attiva, e a potenziare la coesione e l'inclusione sociale nell'ottica di prevenzione del disagio;

atteso che il servizio si rivolge a persone e a gruppi di persone a rischio di esclusione sociale, in situazione di grave emarginazione sociale e/o in situazione di reale pericolo per l'integrità fisica e/o psichica o che si trovano in una condizione di grave disagio, determinate da molteplici fattori;

preso atto, in particolare, degli obiettivi specifici che sottendono il servizio e che il Servizio di merito ha illustrato come di seguito:

- favorire una ricognizione del disagio anche nascosto, utile non solo per il contrasto della grave emarginazione ma più in generale per l'intervento sociale a favore della comunità;
- stabilire una relazione significativa in strada che consenta di rafforzare i fattori protettivi e di prevenire e ridurre comportamenti a rischio;
- rispondere a situazioni temporanee di emergenza e di grave disagio che richiedono un supporto di protezione immediato, attraverso una prima valutazione del bisogno, messa in sicurezza e documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi;

atteso che il servizio si struttura attraverso due dispositivi complementari e funzionali al raggiungimento dei succitati obiettivi e per rispondere in modo efficace ai bisogni dei destinatari, tali dispositivi sono individuati dal Servizio di merito in:

- Intervento Territoriale di Strada;
- Pronto Intervento Sociale;

preso atto che il dispositivo relativo all'Intervento Territoriale di Strada è finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni emergenziali ed è rivolto a:

- persone vulnerabili a rischio di grave emarginazione e/o persone che vivono in condizioni di marginalità estrema e sulla strada e/o hanno la strada come dimora abituale e/o principale contesto di vita e di relazione;

- singoli o famiglie appartenenti alla popolazione sinta e rom;
 - adolescenti e giovani che in strada si trovano in una situazione di vulnerabilità e in situazione di comportamenti a rischio di devianza sociale;
- dato atto che il Servizio di merito evidenzia che per lo sviluppo di tale dispositivo è previsto un modello organizzativo con prestazioni giornaliere flessibili all'interno di ampie fasce orarie e un monte ore annuale prestabilito, attraverso:
- un presidio, attivo tutti i giorni, festivi inclusi, in strada, ossia nei luoghi di bisogno di contatto ed incontro, funzionale agli interventi di monitoraggio, aggancio, contatto e mediazione, il tutto con un approccio che favorisca il dialogo e la relazione;
 - un presidio, attivo dal lunedì e venerdì non festivi, presso un punto di ascolto che può essere fisso e/o itinerante (attraverso utilizzo di un mezzo attrezzato), funzionale agli interventi di promozione, accompagnamento e counseling, permette di raggiungere le persone in diverse aree e situazioni, adattandosi ai bisogni di ciascun individuo, offrendo supporto psicologico, orientamento e accompagnamento verso soluzioni concrete;
- rilevato che il dispositivo di Pronto Intervento Sociale è finalizzato a fornire risposte immediate a situazioni di emergenze sociali, quali condizioni di bisogno sociale improcrastinabili per le quali solo l'intervento immediato può scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione o l'insorgenza di conseguenze irreparabili;
- atteso che, come precisato dal Servizio Welfare e coesione sociale nella relazione sopracitata, si tratta di un dispositivo sociale di secondo livello per cui la segnalazione dell'emergenza è attivata da enti/soggetti qualificati e formati (Forze dell'ordine, Servizi sociali e Servizi sanitari);
- preso atto che i destinatari di tale dispositivo sono: persone (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anziani, disabili, adulti in difficoltà psico-sociale, donne vittime di violenza e tratta, famiglie, minorenni, stranieri) che vengono a trovarsi in situazioni e circostanze della vita, insorte repentinamente e improvvisamente, che producono bisogni primari di sussistenza, di relazione e tutela;
- atteso che il Servizio di merito precisa che le principali situazioni di emergenza riguardano:
- violenze, abusi, maltrattamento;
 - abbandono;
 - povertà (estrema criticità);
 - solitudine, disagi e sofferenze personali;
 - assenza/insufficienza delle reti familiari e sociali/grave patologia;
- rilevato che gli interventi si attivano su specifici modelli di risposta coordinati e sperimentati a livello provinciale, segnalando ai Servizi sociali competenti la situazione per la successiva presa in carico da parte degli stessi entro i 5 giorni;
- rilevato altresì che, sulla base della sperimentazione attivata a partire dal 2022, la Giunta provinciale con deliberazione n. 1360 del 30.08.2024 ha ritenuto di consolidare l'esperienza del Pronto Intervento Sociale, prevedendo una gestione maggiormente calibrata sul Territorio Val d'Adige, garantendo nel contempo la copertura del servizio sull'intero territorio provinciale, ed ha stabilito che dal 2025 sia la Provincia, in partenariato con il Comune di Trento, a realizzare il Pronto Intervento Sociale per l'intero territorio provinciale considerata la valenza dello stesso;
- preso atto, pertanto, che per il dispositivo relativo al Pronto Intervento Sociale, su mandato della Provincia Autonoma Trento, il Comune di Trento ha la competenza gestionale per l'intero territorio provinciale come da deliberazione della Giunta provinciale sopracitata;
- dato atto che con la nota del Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, di cui al protocollo n. 35386 del 05.02.2025, viene confermato quanto disposto dalla Giunta provinciale e che la prosecuzione del Pronto Intervento Sociale sarà assicurata mediante apposito Accordo di cooperazione tra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento, analogamente a quanto avvenuto per l'accordo attualmente in vigore con efficacia fino al 30.06.2026;
- rilevato che nella suddetta nota si precisa che il nuovo Accordo di cooperazione terrà conto di eventuali nuove esigenze necessarie alla realizzazione del servizio, sia in termini di rivalutazione delle risorse economiche che le parti dovranno mettere a disposizione per l'espletamento dei propri compiti, anche a fronte del rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali e suo integrativo provinciale, che di eventuali modifiche non sostanziali da apportare al "Modello di funzionamento e procedure operative", approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1586 del 04.10.2024;

rilevato che il citato modello di funzionamento, prevede in particolare la seguente forma organizzativa:

- a) entro i 25 chilometri dalla Città di Trento:
 - a1) presidio in presenza dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
 - a2) presidio in reperibilità telefonica con attivazione in presenza se necessaria:
 - dalle ore 18:00 alle ore 22:00 dal lunedì a venerdì;
 - dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di sabato, domenica e festivi;
 - a3) solo servizio di reperibilità telefonica tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 08.00;
 - b) oltre i 25 km dalla città di Trento il solo supporto telefonico ai soggetti intervenuti sul luogo dell'emergenza sociale (Forze dell'Ordine, Servizi Sanitari, Autorità del Comune di Residenza ecc...) supporto informativo, consulenza e confronto rispetto agli interventi da adottare, raccordandosi con gli Enti istituzionali preposti all'intervento in emergenza;
- considerato che il servizio nel suo insieme vuole esprimersi come risposta integrata ed unitaria alle esistenti e potenziali situazioni di disagio ed esclusione sociale;
- atteso che il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e la disciplina sull'organizzazione dei relativi servizi sono regolati dalla Legge provinciale n. 13/2007;
- preso atto che il servizio in argomento:
- rientra complessivamente nella macroarea "Interventi di promozione, prevenzione ed inclusione" (art. 33 della L.p. 13/2007) dei livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale, come specificato nelle "Linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli Enti Locali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 28.05.2021 n. 911;
 - si colloca all'interno del sistema dei servizi territoriali di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23.12.2024;

tenuto conto che attualmente per il dispositivo dell'Intervento Territoriale di Strada tale quadro normativo è integrato dalle "Linee guida sulla grave emarginazione adulta", adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2015, che forniscono gli indirizzi per assicurare interventi organici e strutturati per persone in situazione di particolare vulnerabilità e senza dimora. Mentre il "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023", approvato con Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021, definisce il Pronto Intervento Sociale un livello essenziale delle prestazioni (LEPS) e ne disciplina i contenuti minimi e le modalità operative. A livello provinciale attualmente le modalità attuative di tale dispositivo sono precisate dal documento "Modello di funzionamento e procedure operative del Pronto Intervento Sociale" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1586 del 04.10.2024;

dato atto che l'art. 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale n. 2/2018, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e stabilisce che siano assicurate ai Comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse;

atteso che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali, di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali, di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di eguaglianza;

atteso, altresì, che il servizio in oggetto è un servizio pubblico locale, pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dell'art. 49, comma 3, lettera g), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale n. 2/2018, rientra nella competenza del Consiglio comunale fissare la relativa disciplina generale, l'assunzione o dismissione, nonché la scelta delle forme gestionali;

considerato che il servizio ad oggi è svolto mediante contratto di appalto e che l'individuazione dell'attuale fornitore è stata effettuata mediante procedura negoziata con avvio del contratto dal 1° gennaio 2025 e scadenza il 30 giugno 2026;

visto che, per il periodo successivo alla scadenza del contratto, il servizio è stato inserito nella "Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi maggiori e uguali a 140.000,00 euro" 2025-2027 di cui alla deliberazione n. 22 del 3 febbraio 2025 della Giunta comunale;

atteso che, alla luce del succitato quadro normativo, che colloca il servizio nel suo insieme nei livelli essenziali delle prestazioni sociali sia a livello provinciale che nazionale, è stata

valutata la necessità di garantire la continuità dello stesso, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di disporre di uno strumento che consenta di rispondere in modo integrato ed unitario alle esistenti e potenziali situazioni di disagio, di esclusione e di emergenze sociali con un presidio costante e ad ampio raggio;

dato atto che il Servizio di merito ritiene opportuno, anche in linea con l'obiettivo strategico del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18.12.2024 n. 135 "costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità e partecipazione", proseguire nella scelta di gestire il servizio mediante affidamento a soggetti terzi, evidenziando in particolare che "l'erogazione diretta" risulta impraticabile per l'entità e la complessità del servizio, che richiede ampia flessibilità operativa e copertura oraria non compatibile con l'attuale organizzazione dell'Amministrazione comunale;

atteso che ai fini dell'individuazione della modalità di realizzazione/affidamento del servizio, tra quelle previste dall'art. 22 della L.p. 13/2007 (Legge sulle politiche sociali), il Servizio Welfare e coesione sociale ha svolto l'analisi del contesto e delle caratteristiche del servizio riportata nel documento "Schema pianificazione affidamenti" di cui all'Allegato n. 1 alla presente, secondo lo strumento operativo (Allegato A) previsto dalle "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020;

rilevato che, come meglio evidenziato all'interno dell'allegato sopra citato al quale il Servizio di merito rimanda, in particolare nel paragrafo finale "Motivazioni della scelta", emerge che l'affidamento tramite appalto risulta, anche alla luce della comparazione con le altre forme di affidamento, la modalità più idonea in quanto l'Amministrazione definisce le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio. Al soggetto gestore, quindi, viene richiesta la realizzazione del servizio attraverso la propria discrezionalità organizzativa nell'individuazione delle risposte più efficaci, per soddisfare i bisogni rilevati. Tale discrezionalità si esercita nell'ambito degli interventi sociali specifici definiti dall'Ente pubblico all'interno di un quadro normativo e metodologico, nazionale e provinciale, che ne esplicita anche gli aspetti attuativi;

considerato che si tratta di appalto sociale superiore alla soglia europea (euro 750.000,00), trovano applicazione le indicazioni contenute nell'Allegato F delle citate Linee guida provinciali, che ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, specifica che:

- alla gara d'appalto, per quanto previsto dall'art. 20 della L.p. 13/2007, possono partecipare solo soggetti in possesso dell'accreditamento, regolato dal D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale", come da ultimo modificato con D.P.P. 9 dicembre 2024 n. 22-28/Leg.;
- il contratto d'appalto non può avere durata superiore a tre anni;
- il gestore uscente non può partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio a conclusione del triennio, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente;
- le Amministrazioni aggiudicatrici pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e con eventuali ulteriori forme di pubblicità nazionali un avviso di preinformazione, come previsto dall'art. 75 della Direttiva 2014/24/UE, indicando che il servizio sarà affidato senza pubblicazione di un ulteriore avviso di indizione di gara, invitando gli operatori economici a manifestare il proprio interesse. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono altresì assoggettate agli obblighi di post-pubblicazione, richiamati al par. 5.3 dell'Allegato F delle Linee guida;

dato atto che il competente Servizio intende procedere all'indizione della gara mediante procedura ristretta tramite pubblicazione di un avviso di preinformazione per la presentazione della manifestazione di interesse (successiva alla presentazione della richiesta di accreditamento);

rilevato che per il nuovo affidamento, nel rispetto delle Linee Guida sopracitate, la durata contrattuale è individuata in tre anni, con avvio del servizio in data 1° luglio 2026 e conclusione in data 30 giugno 2029;

atteso che, in analogia a quanto già previsto per il contratto attualmente in corso, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, prestando quindi particolare attenzione all'aspetto tecnico e qualitativo dell'offerta. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.p. 13/2007 alla componente economica non potrà essere attribuito un peso percentuale superiore a 10 punti sul

totale;

atteso, inoltre, che, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera ed in ragione delle caratteristiche intrinseche dello stesso, che richiede professionalità con esperienza ed adeguatamente formato, trova applicazione la clausola sociale, relativa alla garanzia della continuità dei rapporti di lavoro, come previsto dall'art. 22, comma 9, della L.p. 13/2007 e disciplinata dall'art. 32, comma 4 e seguenti della L.p. 2/2016;

rilevato che l'importo a base di gara del servizio per i tre anni di durata contrattuale è stato stimato dal Servizio Welfare e coesione sociale in euro 1.420.200,00 ed è stato calcolato tenendo conto delle modalità operative e delle seguenti macrovoci di costo:

- corrispettivo attualmente in essere per il servizio;
- costi della manodopera in relazione alle figure professionali ed ai relativi livelli necessari per l'esecuzione dell'appalto, già applicati dall'attuale soggetto gestore del servizio, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale;
- spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per rispondere in modo concreto a situazioni di emergenze sociali, spese generali e utile;

rilevato che il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione del quinto dell'importo del contratto, è quantificabile in euro 1.704.240,00;

dato atto che il Servizio di merito si riserva di valutare la necessità di apportare all'importo a base di gara (e pertanto al valore del contratto) eventuali modifiche in aumento nel range massimo del 10% (dieci per cento), previa verifica della disponibilità di bilancio, ai fini dell'approvazione dei successivi atti di gara, in ogni caso prima dell'approvazione del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati e dell'invio della lettera di invito, laddove sorgesse tale esigenza a seguito dell'aggiornamento delle tabelle dei costi orari del CCNL di riferimento, armonizzato al contratto integrativo provinciale, e/o di eventuali modifiche parziali, anche in accordo con la Provincia Autonoma di Trento, riguardanti aspetti non sostanziali delle modalità organizzative e attuative del servizio;

atteso che poiché l'accreditamento costituisce un requisito per la partecipazione alla gara d'appalto, le Linee guida sopra citate prevedono che tra la pubblicazione dell'avviso e l'invito deve intercorrere un lasso di tempo sufficientemente ampio (tempo minimo 10 mesi), idoneo a consentire l'accreditamento;

considerato, inoltre, che le Linee guida sono in corso di modifica, e che si può al momento ipotizzare una riduzione di tempi di pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

ritenuto, pertanto, che qualora tali Linee guida fossero approvate prima della pubblicazione dell'avviso di preinformazione, per la procedura in argomento potranno applicarsi le nuove disposizioni;

rilevato, inoltre, che:

- l'Avviso di preinformazione, redatto in collaborazione con il Servizio Appalti e partenariati, dovrà riportare i contenuti previsti dall'Allegato V parte I della direttiva 2014/24/UE, come stabilito dall'articolo 75 della medesima direttiva (breve descrizione dell'appalto, valore complessivo stimato e caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione) e verrà approvato dalla Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
- l'approvazione e la pubblicazione del capitolato speciale d'appalto, nonché dei criteri di valutazione e la relativa ponderazione è differita alla fase immediatamente precedente a quella di invito;

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Welfare e coesione sociale per come sopra indicate perché le stesse garantiscono un servizio pienamente confacente alle necessità dell'Amministrazione, pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e

successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

atteso che la presente proposta di deliberazione è sottoposta al preventivo parere della Conferenza dei Sindaci oltre che della Commissione consiliare per le politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità e della Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e la Direttiva 2014/24/UE;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- la L.P. n. 13 del 27 luglio 2007 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- il Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. e ss.mm. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 di data 23.12.2024 “Approvazione del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 07.02.2020 “Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento”;
- la nota del Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, di cui al protocollo n. 35386 del 05.02.2025;
- la nota del Servizio Welfare e coesione sociale di data 06.02.2025 prot. n. 37115;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 34, di cui favorevoli: n. 30 (Bosetti Stefano, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Carli Marcello, Casonato Giulia, Chila' Filomena, Dal Ri Alessandro, De Leo Antonio, Dematte' Daniele, Fernandez Andreas, Filosi Luca, Fiori Francesca, Flor Giovanna, Frachetti Piergiorgio, Franceschini Silvia, Gilmozzi Italo, Ianeselli Franco, Lenzi Walter, Merler Andrea, Panetta Salvatore, Pattini Alberto, Pedrotti Alberto, Robol Andrea, Serra Nicola, Tomasi Renato, Uez Tiziano, Urbani Giuseppe, Zanetti Cristian, Zappini Federico, Bridi Vittorio), contrari n. 0, astenuti n. 3 (Filippin Giuseppe, Giuliani Bruna, Maschio Andrea), non votanti n. 1 (Piccoli Paolo);

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare la disciplina generale del Servizio Territoriale di Strada e di Pronto Intervento Sociale, come riportata in premessa;
2. di approvare lo "Schema pianificazione affidamenti", Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di confermare per le motivazioni espresse in premessa la forma di gestione mediante affidamento a terzi tramite appalto sopra soglia comunitaria con procedura ristretta per la durata di 3 anni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di demandare alla Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale l'indizione della procedura di gara e l'approvazione dell'Avviso di preinformazione redatto dal Servizio Appalti e partenariati;
5. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, successivamente, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara e che la Dirigente competente provvederà alla redazione e approvazione del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati e dei criteri di valutazione ai fini della predisposizione della lettera di invito, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
6. di indicare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
7. di dare atto che il Servizio di merito si riserva di valutare la necessità di apportare all'importo a base di gara (e pertanto al valore del contratto) eventuali modifiche in aumento nel range massimo del 10 % (dieci per cento), previa verifica della disponibilità di bilancio, ai fini dell'approvazione dei successivi atti di gara, in ogni caso prima dell'approvazione del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati e dell'invio della lettera di invito, laddove sorgesse tale esigenza a seguito dell'aggiornamento delle tabelle dei costi orari del CCNL di riferimento, armonizzato al contratto integrativo provinciale, e/o di eventuali modifiche parziali, anche in accordo con la Provincia Autonoma di Trento, riguardanti aspetti non sostanziali delle modalità organizzative e attuative del servizio.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA VICESEGRETERIA GENERALE
Franca Debiasi

IL PRESIDENTE
Paolo Piccoli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).